

DIA (denuncia inizio attività)

la procedura per la presentazione della dia, è disciplinata dagli articoli 22 e 23 del Testo Unico per l'Edilizia (dpr 380/11).

la DIA è stata introdotta in alternativa alla presentazione della domanda del permesso di costruire, per i seguenti interventi edilizi:

interventi per cui deve essere richiesta la dia:

- 0. opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- 0. opere di demolizione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- 0. recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- 0. Aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;
- 0. opere interne alle singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagome e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;
- 0. impianti tecnologici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di nuovi impianti tecnologici;
- 0. varianti a permessi di costruire già rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagome e non violino le prescrizioni contenute nel permesso;
- 0. parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.

interventi che non possono essere eseguiti con la dia:

non è ammessa la facoltà di presentare la dia, quando le trasformazioni progettate riguardano:

- 0. immobili soggetti a vincolo conservativo dalle norme urbanistiche e dagli strumenti urbanistici vigenti, oppure compresi nella zona A, di cui al D.M. LL. pp. 2.4.1968. Inoltre la denuncia di inizio attività non può essere consentita sugli edifici assoggettati a vincoli dalle leggi 1089/1939, 1497/1939, 431/1985;
- 0. immobili oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti urbanistici;
- 0. opere in contrasto con gli strumenti adottati.

Per avviare le pratiche per la Denuncia di Inizio Attività è necessario rivolgersi ad un professionista abilitato (geometra, architetto o ingegnere), il quale provvederà alla redazione del progetto ed all'acquisizione di tutta la documentazione utile per la comunicazione di inizio lavori allo sportello unico dell'edilizia.

documentazione richiesta:

La denuncia di inizio attività, sottoscritta dal proprietario dell'immobile o dagli aventi diritto, va presentata allo sportello unico per l'edilizia 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, corredata dai seguenti documenti:

0. titolo di proprietà;
0. relazione dettagliata, firmata da un tecnico abilitato, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie;
0. elaborati progettuali grafici e descrittivi;
0. nominativo dell'impresa cui si intende affidare i lavori;
0. elenco della documentazione presentata;
0. eventuali atti di assenso (per gli edifici vincolati).

Nel caso di mancata presentazione degli atti di assenso, se l'immobile è sottoposto ad un vincolo la cui tutela è di competenza del Comune, il termine dei 30 giorni decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Se invece la tutela non è di competenza comunale, il competente ufficio convoca una conferenza di servizi ed il termine dei 30 giorni decorre dall'esito della conferenza. In entrambi i casi di diniego, la denuncia è priva di effetti.

La denuncia di inizio attività ed i relativi allegati devono essere presentati in duplice copia, una delle quali verrà restituita all'interessato munita del timbro recante il numero di protocollo e la data di presentazione. Tale copia deve essere conservata in cantiere quale titolo abilitante l'effettuazione dei lavori. Il termine di validità della denuncia di inizio attività è di 3 (tre) anni, come pure l'obbligo di comunicazione di fine lavori. Il progettista abilitato deve emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.